

FITA
FEDERAZIONE ITALIANA TAEKWONDO

STATUTO FEDERALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione

1. La Federazione Italiana Taekwondo (FITA), fondata il 24 febbraio 1985, è associazione a carattere nazionale senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del d. Lgs. 242/99 e successive modifiche ed integrazioni; è disciplinata dalle norme del Codice Civile relative alle persone giuridiche private, dalla vigente legislazione in materia, dalla legge di riordino del Coni e dallo Statuto di quest'ultimo.
2. La FITA è costituita da tutte le Società, le Associazioni Sportive dilettantistiche e i Gruppi Sportivi Militari ad essa affiliate che praticano sul territorio nazionale l'attività sportiva del Taekwondo senza fini di lucro.
3. La FITA è retta da norme statutarie e regolamentari conformi all'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale ed è ispirata al principio democratico ed al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni d'uguaglianza e di pari opportunità.
4. La FITA svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione del Taekwondo, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività.
5. La FITA è riconosciuta dal CONI in qualità di Federazione Sportiva Nazionale e gode d'autonomia tecnica organizzativa e di gestione sotto la vigilanza dello stesso ed è la sola organizzazione qualificata a disciplinare l'attività del taekwondo in Italia ed è estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale.
6. La FITA è affiliata alla World Taekwondo Federation (W.T.F.) dalla quale è riconosciuta come l'unica autorizzata a disciplinare in Italia l'attività sportiva del Taekwondo ed a rappresentarla all'estero.
7. La FITA svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della rispettiva federazione internazionale, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI
8. Tutta l'attività federale è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai Regolamenti per l'attuazione dello Statuto, dal Regolamento di Giustizia e dal Regolamento Antidoping del CONI che si accetta incondizionatamente.

Art. 2 – Scopi

I fini istituzionali della FITA sono :

1. Lo sviluppo, la propaganda, l'organizzazione e la disciplina dello sport del taekwondo nel territorio nazionale, l'attuazione di programmi di formazione di atleti e tecnici.
2. La FITA promuove la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni psico-fisiche dei propri atleti nelle attività agonistiche-sportive, nel rispetto dei principi emanati dal CONI e dalla legge italiana, anche in collaborazione con le autorità preposte alla vigilanza e al controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.
3. Lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata alla partecipazione alle Olimpiadi ed all'attività internazionale in generale nell'ambito delle direttive impartite dalla W.T.F.
4. Sovrintendere all'organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale, anche tramite delega alle strutture territoriali.

Art. 3 – Durata

La durata della FITA è illimitata.

Art. 4 – Sede

La sede della FITA è in Roma.

Art. 5 – Gestione amministrativa

1. La gestione amministrativa della FITA si svolge in base ad una programmazione annuale, secondo un bilancio preventivo e le sue eventuali variazioni, che vengono deliberate dal Consiglio Federale e inviate al CONI, unitamente alle relazioni del Presidente della Federazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, per la prevista approvazione della Giunta Nazionale, nei termini stabiliti dal CONI stesso e dalle norme vigenti in materia.
2. L'esercizio finanziario della FITA ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare
3. Il bilancio d'esercizio deliberato e approvato dal Consiglio Federale, unitamente alle relazioni del Collegio dei revisori dei Conti e del Presidente Federale, dovrà essere inviato al CONI per l'approvazione di cui al comma precedente. Nel caso di parere negativo dei Revisori

dei conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI, dovrà essere convocata l'Assemblea delle società e associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio.

4. L'Assemblea nazionale elettiva degli organi direttivi provvede alla approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione, che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati.

5. La gestione della attività amministrativa è disciplinata da apposito regolamento approvato dal consiglio federale nel rispetto di quanto eventualmente stabilito dal CONI

Art. 6 – Patrimonio

1. Il Patrimonio della FITA è costituito da:

- a) immobilizzazioni, distinte in materiali, immateriali e finanziarie;
- b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- c) patrimonio netto;
- d) debiti e fondi.

2. Tutti i beni oggetto del Patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Di esso fanno parte, oltre al Patrimonio esistente, ogni futuro suo incremento, nonché tutte le somme che pervengano alla FITA senza specifica destinazione.

Art. 7 - Affiliazione

1. Possono essere affiliate alla FITA le Società, le Associazioni e i Gruppi Sportivi Militari che intendono praticare l'attività sportiva e la relativa attività di promozione del Taekwondo, senza scopo di lucro, le cui domande di affiliazione siano state accolte dal Consiglio Federale.

2. Le Società, le Associazioni Sportive di cui al precedente comma, che di seguito saranno indicate come Affiliate, sono soggette al riconoscimento ai fini sportivi da parte del Consiglio Nazionale del CONI o, per delega di quest'ultimo, del Consiglio Federale della FITA. Esse devono essere rette da uno Statuto ispirato al principio democratico e di pari opportunità, da sottoporre all'approvazione, ai fini sportivi, della Giunta Nazionale del CONI o, su delega della medesima, del Consiglio Federale della FITA ad analoga approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto. Per il riconoscimento ai fini sportivi delle società e delle associazioni sportive da parte del CONI, gli Statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai regolamenti della FITA.

3. Le Affiliate, devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:

- a) avere a disposizione un impianto sportivo idoneo per lo svolgimento degli allenamenti come previsto dai regolamenti tecnici;
- b) essere in possesso delle attrezzature tecniche necessarie come previsti dai regolamenti tecnici;
- c) avvalersi dell'opera di un Insegnante Tecnico qualificato dalla Federazione;
- d) essere rette da un Consiglio direttivo eletto dall'Assemblea dei Soci.
- e) tesserare almeno tre soci e venti atleti.

4. I Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il CONI e rappresentati nel Comitato Sportivo Militare:

- a) possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione sulla base delle disposizioni dello Statuto del CONI anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle Società e delle Associazioni Sportive dilettantistiche.
- b) la partecipazione degli atleti, dei tecnici e degli accompagnatori a manifestazioni sportive, competizioni ed allenamenti, è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della FITA, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalla disposizione in materia tributaria, quando la presenza di atleti dello stesso gruppo sportivo sia rilevante o quando l'attività sia ritenuta formativa e di aggiornamento.

5. Gli Statuti delle Società ed Associazioni di cui al primo comma, devono prevedere organi direttivi eletti democraticamente dalle assemblee dei soci e la chiara esclusione dello scopo di lucro, oltre a tutti gli altri requisiti e parametri all'uopo disposti dall'art. 90 della legge 289/02, così come modificato dalla legge 128 del 21 maggio 2004. Qualora la forma di associazione prescelta sia quella della società di capitali, lo Statuto societario e l'atto costitutivo, a pena di irreceivibilità della domanda di affiliazione e/o di riaffiliazione, devono

prevedere espressamente il totale rivestimento degli eventuali utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.

Art. 7 Bis Associazioni aggregate

1. Possono essere aggregati alla FITA quelle Associazioni Sportive che, pur praticando o organizzando attività taekwondoistica o ad essa riconducibile, non possiedono i requisiti o la natura per conseguire l'affiliazione ai sensi dell' art. 7 .
2. Possono essere aggregati alla FITA quelle Associazioni che perseguono lo scopo di svolgere attività sportiva non agonistica, ricreativa e culturale nel campo del Taekwondo, solo a condizione di disporre di un tecnico qualificato riconosciuto dalla FITA.
3. Alle Associazioni aggregate si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Affiliati, con esclusione del diritto al voto in seno a qualsiasi Assemblea federale nazionale e territoriale.

Art. 8 - Organi e Strutture Federali

1. Sono Organi Federali centrali:
 - a) l'Assemblea Nazionale;
 - b) il Presidente Federale
 - c) il Consiglio Federale;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Altre strutture centrali
Per la realizzazione dei fini istituzionali la FITA si avvale della :
 - a) Segreteria Federale
 - b) Segretario Generale
- 3 Sono Organi di Giustizia Federale:
 - a) Il Procuratore Federale;
 - b) il Giudice Sportivo;
 - c) la Commissione Federale d'Appello.
- 4 Sono strutture periferiche:
 - a) l'Assemblea Regionale;
 - b) il Consiglio Regionale;
 - c) il Presidente Regionale;
 - d) il Delegato Regionale;
 - e) il Delegato Provinciale.

5. Le funzioni esclusive dei suddetti organi previste dallo Statuto Federale non sono delegabili. Gli eventuali provvedimenti adottati in caso di urgenza dal Presidente Federale in luogo del Consiglio Federale dovranno essere sottoposti a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE CENTRALE

Art. 9 L'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è il massimo Organo della Federazione. Ad essa spettano poteri deliberativi. Essa delibera solo sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.
2. È indetta dal Consiglio Federale ed è convocata dal Presidente della Federazione, salvo i casi statutariamente previsti.
3. È costituita dai Presidenti e dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici delle società sportive aventi diritto di voto.

4. A tutte le Assemblee nazionali partecipano il Presidente della Federazione, il Presidente Onorario, i Dirigenti Federali centrali, il Segretario Generale, il Collegio dei revisori dei Conti, i Membri d'Onore ed i Presidenti dei Comitati Regionali.
5. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta alle Affiliate che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che nella stagione sportiva conclusa, compresa nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali.
6. E' preclusa, comunque, la partecipazione alle Assemblee:
 - a) a chiunque sia stata irrogata la sanzione della radiazione;
 - b) a chiunque sia stata irrogata la sanzione della squalifica e della inibizione ancora in corso di esecuzione;
 - c) a chiunque abbia cumulato una squalifica uguale o superiore ad un anno;
 - d) a chiunque non sia in regola con le quote associative
7. I Presidenti delle Affiliate possono delegare a rappresentarli un Vice Presidente o un Consigliere della propria Società, sulla base del prospetto afferente alle deleghe di cui all'art. 48 del presente Statuto. Non sono previste in sede di Assemblea Nazionale deleghe per i rappresentanti atleti e tecnici. Qualora essi dovessero essere impossibilitati a partecipare all'Assemblea dovranno essere sostituiti, de iure, dai relativi supplenti, da individuarsi contestualmente ai rappresentanti, in sede di elezione dei rappresentanti medesimi. Solamente nelle proprie assemblee di categoria agli Atleti ed ai Tecnici, possono essere rilasciate deleghe in misura non superiore a tre.
8. Gli eletti alle cariche federale entrano in carica immediatamente dopo la loro proclamazione da parte del Presidente dell'Assemblea Nazionale o Regionale, che sarà fatta al termine delle operazioni di scrutinio.
9. Le Assemblee Nazionali sono:
 - A) Ordinaria elettiva
 - B) Straordinaria
1. L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva:
 - a. si riunisce entro il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.
2. L'Assemblea Straordinaria si riunisce:
 - a. per richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Federale;
 - b. per richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno delle società aventi diritto al voto che detengano almeno 1/3 del totale dei voti sul territorio nazionale;
 - c. per richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto al voto nelle assemblee di categoria.
 - d. Nel caso in cui il bilancio consuntivo abbia avuto parere negativo dei Revisori dei Conti della Federazione o per mancata approvazione dello stesso da parte della Giunta Nazionale del CONI secondo le modalità statuite dall'art 5 comma 3 del presente Statuto.
12. E' competente alla convocazione l'organo di volta in volta espressamente indicato dal presente Statuto.

Art. 10 - Attribuzioni delle Assemblee Nazionali

1. L'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva:
 - a) elegge con votazioni separate ed a scrutinio segreto:
 - il Presidente della Federazione
 - i Componenti del Consiglio federale
 - il Presidente ed i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nel numero di sua spettanza
 - b) elegge per acclamazione, su proposta del Consiglio Federale, il presidente Onorario e i Membri d'Onore.
 - c) delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea Nazionale Straordinaria:

a) elegge con votazioni separate ed a scrutinio segreto, nelle ipotesi previste nel presente Statuto di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente della Federazione, l'intero Consiglio Federale decaduto o singoli componenti dello stesso o del Collegio dei Revisori dei Conti venuti a mancare per qualsiasi motivo;

b) delibera lo scioglimento della FITA;

delibera sulle modifiche allo Statuto.

a) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

3. L'Assemblea Nazionale Straordinaria, nel rispetto delle modalità e procedure previste nel presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza con l'Assemblea Nazionale Ordinaria.

Art. 11 - Il Presidente della Federazione

1. Il Presidente della Federazione ha la legale rappresentanza della FITA e rappresenta la Federazione anche nell'ambito delle Organizzazioni Sportive Internazionali.
2. Firma gli atti e vigila su tutti gli Organi e Uffici, fatta eccezione per il Collegio dei Revisori dei Conti e per gli Organi di Giustizia, ed è responsabile del loro funzionamento nei confronti del CONI e dell'Assemblea Nazionale.
3. Il Presidente della Federazione convoca e presiede il Consiglio Federale, previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate.
4. Convoca, altresì, l'Assemblea Nazionale, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
5. Può adottare deliberazioni su materie di competenza del Consiglio Federale in via di estrema urgenza, in particolare quando sia necessario provvedere ad adempimenti indifferibili, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica dello stesso nella sua prima riunione utile, nel corso della quale il Consiglio Federale medesimo dovrà accertare se la sussistenza dei presupposti era tale da legittimare l'intervento.
6. In caso di assenza temporanea, il Presidente della Federazione può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni e i suoi poteri al Vice Presidente.
7. In caso di assenza o impedimento definitivo, il Vice-Presidente è tenuto alla convocazione, entro 60 giorni, dell'Assemblea Nazionale Straordinaria, che deve aver luogo nei trenta giorni successivi, per il rinnovo delle cariche.
8. Il Presidente ha la facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata.
9. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione del provvedimento definitivo
10. Il Presidente ha facoltà di proporre al Consiglio Federale riconoscimenti di Gradi e qualifiche tecniche per persone che si siano particolarmente distinte. Può inoltre proporre al Consiglio Federale l'attribuzione a persone residenti all'estero del titolo di ambasciatore FITA.
11. Il Presidente Federale viene eletto con la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti in assemblea, anche negli eventuali ed ulteriori ballottaggi.

Art. 12. Il Presidente Onorario e i Membri d'Onore

- 1) L'Assemblea Nazionale elegge per acclamazione, su proposta del Consiglio Federale, il Presidente Onorario della Federazione, che assiste, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio federale.
- 2) L'Assemblea Nazionale elegge per acclamazione, su proposta del consiglio Federale, membri d'onore della Federazione le personalità che abbiano acquisito particolari benemeritenze nell'ambito della vita federale.
- 3) Il Presidente onorario e i membri d'onore costituiscono il comitato d'onore della Federazione.

Art. 13 - Il Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale è composto dal Presidente della Federazione che lo presiede, da sei Consiglieri, da due rappresentanti degli atleti e da un rappresentante dei tecnici, nella quota percentuale del 30%, rispettivamente eletti dall'Assemblea Nazionale con tre separate e contemporanee votazioni, secondo quanto stabilito dall'art. 44 del presente Statuto.
Vengono, altresì, assicurate forme di equa rappresentanza di atlete e di atleti.
2. Funge da Segretario, senza diritto di voto, il Segretario della Federazione, od un suo delegato.
Nella sua prima riunione, il Consiglio Federale elegge a maggioranza il Vice-Presidente, fra i propri membri, su proposta del Presidente Federale.
3. Salvo i casi di decadenza anticipata il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.
4. Alle riunioni del Consiglio Federale il Presidente della Federazione può invitare tecnici ed esperti.

5. I componenti del Consiglio Federale sono rieleggibili per più mandati.

6. Il Presidente della Federazione non può restare in carica oltre due mandati. Fatto salvo quanto disposto dai seguenti commi.

7. E' consentito un terzo mandato consecutivo, se uno dei mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

8. Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi.

9. Qualora il Presidente Federale uscente non raggiunga la maggioranza prevista al precedente comma e nessun altro candidato raggiunga la maggioranza assoluta, si procederà a convocare una nuova assemblea, riaprendo i termini per la presentazione delle nuove candidature. Fatto salvo il divieto che non potrà partecipare all'Assemblea Elettiva il Presidente uscente e candidato al terzo mandato o successivi.

Art. 14 - Competenze del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale è l'organo di gestione della FITA; dirige ed amministra l'attività federale, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali.

2. In particolare i compiti del Consiglio Federale sono:

- a) realizzare i fini di cui all'art. 2;
- b) attuare le delibere della Federazione Internazionale;
- c) designare gli eventuali candidati alle cariche internazionali;
- d) istituire Commissioni e nominare Commissari tecnici;
- e) deliberare lo scioglimento dei Consigli Regionali per accertate gravi irregolarità di gestione, per gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento, per constatata impossibilità di funzionamento, con conseguente nomina di un Commissario Straordinario per provvedere alla ricostituzione degli Organi attraverso la convocazione di una Assemblea Straordinaria da celebrarsi entro novanta giorni.
- f) nominare i Delegati Regionali e Provinciali provvedendo, altresì, alla loro revoca in caso di mancato funzionamento dei medesimi;
- g) deliberare su ogni altro argomento che gli sia sottoposto dal Presidente della Federazione, purché siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto e le disposizioni delle altre norme a carattere regolamentare.
- h) indire le Assemblee Nazionali, fissando il relativo ordine del giorno, salvo i casi espressamente previsti nel presente Statuto;
- j) deliberare il bilancio preventivo da sottoporre al CONI per l'approvazione entro il 30 novembre di ogni anno.
- k) deliberare e approvare il bilancio d'esercizio da sottoporre al CONI per la prevista approvazione dalla Giunta nazionale nei termini stabiliti dal CONI stesso e dalle norme vigenti in materia.
- l) deliberare le variazioni al bilancio preventivo;
- m) deliberare sulle dotazioni finanziarie degli organi federali periferici necessarie per assolvere i loro compiti e le loro funzioni e approvarne il rendiconto sulla gestione delle dotazioni finanziarie predisposto da ciascun consiglio regionale;
- n) emanare il regolamento di giustizia Sportiva e quello di lotta al Doping da sottoporre alla Giunta Nazionale del CONI;
- o) deliberare il Regolamento Organico, quello Amministrativo e gli altri regolamenti federali.
- p) deliberare per delega del CONI il riconoscimento ai fini sportivi delle Affiliate, sulle domande di affiliazione e di riaffiliazione delle stesse nonché approvarne gli statuti e le relative modifiche se delegato dalla Giunta Nazionale del CONI;
- q) conferire e revocare le cariche federali di sua competenza, tenendo conto che la revoca non può riguardare gli organi federali di giustizia.
- r) concedere l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento;
- s) è di sua competenza l'interpretazione autentica delle norme e dello Statuto e dei regolamenti;
- t) deliberare gli importi delle quote e delle tasse federali.
- u) esercitare il controllo di legittimità sulle deliberazioni delle Assemblee Regionali per l'elezione degli Organi Direttivi.
- v) nominare il Segretario Generale e provvedere alla definizione dell'organico della Segreteria Federale.

Art. 15 - Integrazione del Consiglio Federale

In ogni caso di dimissioni o altro motivo di cessazione dalla carica stessa dei membri del Consiglio Federale in numero inferiore alla maggioranza, si provvederà all'integrazione dell'Organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti, appartenenti alla stessa componente, purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo eletto. Nel caso in cui tale ipotesi non possa realizzarsi deve essere prevista la copertura dei posti vacanti con nuove elezioni che potranno effettuarsi nella prima Assemblea utile che verrà tenuta dalla Federazione dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima. Qualora l'Assemblea sia stata di recente celebrata o qualora sia compromessa la funzionalità dell'Organo, si dovrà provvedere alla convocazione entro 60 giorni dell'Assemblea Straordinaria da tenersi nei successivi 30 giorni per le dovute integrazioni.

Art. 16 - Decadenza del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale decade:
 - a) per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altra causa di cessazione della carica di Presidente Federale
 - b) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali;
 - c) per vacanze determinatesi per qualsiasi motivo non contemporaneamente nell'arco del quadriennio olimpico della metà più uno dei Consiglieri Federali.
2. La disciplina da seguire a seconda delle varie fattispecie che hanno comportato la decadenza del Consiglio Federale è la seguente:
 - a) dimissioni del Presidente: l'intero Consiglio Federale rimane in carica per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente o in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo dal Vice Presidente fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche, che dovrà essere convocata entro 60 giorni dall'evento ed aver luogo nei successivi 30; il Consiglio Federale rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per gli atti conservativi o indifferibili da espletarsi unitamente al Presidente, che dovrà garantire a sua volta l'ordinaria amministrazione, e la sua competenza sarà limitata agli atti conservativi o indifferibili.
 - b) Dichiarata impossibilità del Presidente (quali impedimento definitivo o cessazione per altra causa dalla carica del Presidente) : il Vice-Presidente unitamente al Consiglio Federale provvederà all'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria da convocarsi e tenersi nei termini sub-a)
 - c) dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali: in tale ipotesi si avrà la decadenza del Consiglio e del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria da convocarsi e da tenersi nei termini sub-a);
 - d) vacanze verificatesi per qualsivoglia motivo non contemporaneamente nell'arco del quadriennio olimpico della metà più uno dei Consiglieri Federali: in tale ipotesi si avrà la decadenza del Consiglio ma non del Presidente al quale spetterà l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria da convocarsi e da tenersi nei termini sub-a) per l'elezione dei soli nove Consiglieri.
3. Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.
4. La decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio Federale non deve estendersi agli organi non connessi allo stesso sotto il profilo funzionale, in particolare organi di giustizia e Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 17 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo amministrativo e contabile della FITA ed è composto dal Presidente, da quattro Membri Effettivi e da tre supplenti.
2. Il Presidente, due membri effettivi e due supplenti sono eletti dall'Assemblea Nazionale; due membri effettivi ed un supplente sono nominati dal CONI.
3. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto in sede separata e distinta dall'Assemblea Nazionale.
4. In relazione al numero dei voti ottenuti, i primi maggiormente suffragati assumono il primo e il secondo la carica di Membri effettivi del Collegio, il terzo ed il quarto di Membri supplenti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età e in caso di ulteriore parità il più anziano di carica.
5. I Membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti assistono, su invito formale della Segreteria Federale, a tutte le riunioni degli Organi deliberanti della Federazione. I membri supplenti non possono intervenire alle sedute nel caso di temporanea assenza di un membro effettivo, il quale è obbligato, in conseguenza di ciò, a segnalare alla Segreteria Federale, per i conseguenti adempimenti, la propria assenza alla riunione. Circa le ipotesi di sostituzione è necessario attenersi a quanto sancito dall'art. 2401 del Codice Civile.
5. I componenti del collegio dei revisori dei conti, elettivi e di nomina, devono essere iscritti all'albo dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti, o al Registro dei Revisori Contabili e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione.
6. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano gli art. 2397 e seguenti del C.C..

Art. 18 - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica e controllo secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi Sindacali.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi della Federazione;
- b) accertare la regolare tenuta della contabilità della FITA;
- c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
- d) redigere una relazione al bilancio preventivo ed al conto consuntivo, nonché alle proposte di variazioni di bilancio stesso;
- e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.
- f) esercitare il controllo contabile.

I Revisori dei Conti Effettivi possono, anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso le strutture periferiche della FITA, previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

Art. 19 – Strutture centrali

1) La Segreteria Federale:

- a) formata dagli Uffici necessari per dare esecuzione alle decisioni prese dal Presidente della Federazione, dal Consiglio Federale e dagli Organi giudicanti e di controllo e retta dal Segretario Generale che assiste, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli Organi Collegiali Centrali, con esclusione del Collegio dei Revisori dei Conti, curando la redazione e la custodia dei verbali delle riunioni.

2.) Il Segretario Generale :

- a) è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente ed è responsabile del Funzionamento della Segreteria Federale.
- b) esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo rapporto d'impiego. Ha la facoltà di intervenire senza diritto di voto fornendo sui singoli argomenti in discussione chiarimenti e delucidazioni nei limiti delle sue competenze.
- c) in caso di assenza o impedimento, può farsi rappresentare da altro funzionario della Segreteria Federale.
- d) coordina l'organizzazione generale e risponde direttamente al Presidente Federale.

TITOLO III GIUSTIZIA FEDERALE

Art. 20 - Principi di Giustizia Federale

1. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti Federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di fair-play e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze vietate e di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione sono garantite con l'istituzione di specifici Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.
2. I Componenti degli Organi di Giustizia sono scelti tra i laureati in Giurisprudenza, anche tra soggetti non tesserati alla federazione.
3. La FITA adegua il proprio statuto e i suoi regolamenti ai Principi di Giustizia emanati dalla Giunta Nazionale e, per quanto non espressamente previsto, ai Principi del diritto processuale penale.
4. I Giudici Sportivi sono terzi ed imparziali. Il loro mandato è quadriennale in coincidenza con la parentesi del quadriennio olimpico ed è rinnovabile per non più di due volte. I Giudici Sportivi svolgono in piena autonomia le loro funzioni ed il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli organi che li hanno designati.

La Giustizia Sportiva deve essere rapida. A tal fine, tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, pur nel rispetto del diritto alla difesa (90gg.)

Le decisioni di primo grado sono sempre immediatamente esecutive. Il Giudice dell'impugnazione può sospenderle in tutto o in parte per gravissimi motivi.

È consentita su richiesta della Procura, l'emanazione da parte del Giudice di primo grado di provvedimenti cautelari. Tali provvedimenti, tuttavia, non possono protrarsi per più di sessanta giorni. Essi possono essere revocati o modificati dal Giudice prima della conclusione del dibattimento. Contro gli stessi è ammesso reclamo al Giudice dell'impugnazione.

Le controversie sono discusse in pubblica udienza. Le decisioni devono sempre essere motivate, anche se succintamente.

Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibile, alle Procure Federali.

10. E' garantito il diritto all'impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari, il diritto di difesa, la possibilità di ricusazione del Giudice, l'astensione del Giudice ovvero la possibilità di revisione del giudizio.
11. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. È concessa dal Giudice di Appello quando siano decorsi 3 anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova di effettiva e costante di buona condotta.

Art. 20 bis – Giustizia Federale e Lotta al Doping

1. Gli organi di Giustizia Federale perseguono l'obiettivo della lotta al doping uniformemente alle decisioni di tutte le Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate.
2. Esperiti i gradi di giustizia sportiva federale, è possibile ricorrere al Giudice di ultima istanza di cui all'art. 13 dello Statuto del CONI e art. 26 del presente statuto.
3. Ferma restando la competenza del TAS a norma del Codice WADA, in materia di doping i due gradi di giudizio sportivo federale devono concludersi entro 90 giorni dal deferimento della Procura Antidoping del CONI.

Art. 21 - Il Procuratore Federale

1. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Federazione e dura in carica per l'intero quadriennio olimpico. Sono nominati con le stesse modalità un Procuratore Sostituto ed uno o più Collaboratori.
2. Il Procuratore Federale:
 - a) riceve, tramite la Segreteria Federale, le denunce ed i reclami concernenti violazioni disciplinari;

- b) promuove anche autonomamente l'azione disciplinare investendone il Giudice Sportivo;
- c) provvede all'archiviazione degli atti in caso di manifesta infondatezza degli assunti contenuti in essi;
- d) può ricorrere alla Commissione Federale d'Appello avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo

Art. 22 - Il Giudice Sportivo

1. Il Giudice Sportivo è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Federazione e dura in carica per l'intero quadriennio olimpico. E' nominato con le stesse modalità un Giudice Sportivo Supplente.
2. Il Giudice Sportivo decide in prima istanza su tutte le infrazioni disciplinari sottoposte alla sua cognizione dal Procuratore Federale.

Art. 23 - La Commissione Federale d'Appello

1. La Commissione Federale d'Appello è composta di un Presidente e di due membri effettivi e di due membri supplenti nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Federazione e dura in carica per l'intero quadriennio olimpico. L'Organo giudicante è validamente costituito con la presenza del Presidente e di almeno altri due componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti.
2. La Commissione decide in via definitiva sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo proposti dall'incolpato ovvero dal Procuratore Federale

Art. 24 - Vincolo di Giustizia

1. I provvedimenti adottati dagli organi della FITA hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli Affiliati ed i Tesserati.
2. Gli Affiliati ed i Tesserati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'Ordinamento Sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge del 19 Agosto 2003, n. 220, convertito dalla Legge 17 Ottobre 2003, n. 280. Nelle materie predette è possibile, ai sensi dell'art. 12 comma 8 dello Statuto del CONI, il ricorso solo all'arbitrato irrituale. S'impegnano, altresì a rimettere ad un Giudizio Arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad Arbitri, ai sensi dell'art. 806 e ss. del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia Federale e nella competenza esclusiva del Giudice amministrativo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.
3. L'inosservanza della disposizione di cui al presente Articolo ed al successivo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 25 - Clausola compromissoria e Collegio Arbitrale

1. Il Collegio Arbitrale è composto di un Presidente e di due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo, la nomina è demandata al Presidente della Commissione Federale d'Appello. Tale Commissione dovrà provvedere, inoltre, alla designazione dell'Arbitro di parte qualora questa non vi abbia provveduto.
2. Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori, inappellabilmente e con le modalità previste nel Regolamento di Giustizia. Si applicano in ogni caso le norme previste dagli Art. 809 e seguenti del c.p.c..
3. La decisione deve essere emessa entro novanta giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione deve essere depositata entro venti giorni dalla sottoscrizione degli Arbitri presso la Segreteria Federale, che ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

Art. 26 Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

1. Le controversie che contrappongono la Federazione a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport, istituita presso il CONI, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della Giustizia Federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni e di quelle in materia di Doping.
2. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte, ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di

Conciliazione e Arbitrato per lo sport. Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad un procedimento arbitrale presso la camera di Conciliazione ed Arbitrato dello Sport.

3. Il procedimento è disciplinato dal regolamento di Conciliazione e Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI. Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito della Federazione.

TITOLO IV STRUTTURA PERIFERICA

Art. 27 Le Assemblee Regionali

- 1) L'Assemblea Regionale è costituita dai Presidenti e dai Rappresentanti degli atleti e degli Insegnanti tecnici delle Società sportive aventi diritto di voto con sede nel territorio della Regione. Ad essa partecipano il Presidente del Comitato Regionale ed i Consiglieri Regionali. Solo la morosità derivante dal mancato pagamento delle quote associative preclude il diritto di partecipazione alle Assemblee Regionali. E' altresì preclusa la partecipazione alle Assemblee Regionali ai sensi dell'art. 9 comma 6 del presente Statuto.
- 2) I Presidenti delle Affiliate possono delegare a rappresentarli un Vice Presidente o un Consigliere della propria Società, purché regolarmente tesserati alla FITA.
- 3) I rappresentanti degli Atleti e degli Insegnanti Tecnici qualora siano impossibilitati a partecipare, sono sostituiti de iure dal relativo supplente il quale deve essere individuato contestualmente al rappresentante medesimo in sede di elezione. Circa il Presidente delle Affiliate la materia è disciplinata in seno all'art. 48 del presente Statuto I componenti del Consiglio Regionale non possono rappresentare Affiliate né direttamente né per delega.
- 4) Le Assemblee Regionali deliberano soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione delle loro convocazioni.
- 5) Le Assemblee Regionali sono:
 - a) Ordinaria Elettiva;
 - b) Straordinaria.
- 6) Le Assemblee Regionali Ordinarie Elettive si riuniscono entro 90 giorni dopo lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva, comunque entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi.
Le Assemblee Regionali Ordinarie elettive:
 - a) eleggono con votazioni separate e successive ed a scrutinio segreto:
 - il Presidente del Comitato Regionale;
 - i componenti del Consiglio Regionale.
 - b) deliberano sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
- 7) Le Assemblee Regionali Straordinarie si riuniscono:
 - a) su iniziativa del Consiglio regionale, quando lo stesso lo ritenga necessario;
 - b) su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno la metà più uno delle Affiliate aventi diritto a voto, purché rappresentino almeno 1/3 del totale dei voti spettanti alle aventi diritto di voto della Regione.
 - c) su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Regionale.
 - d) su richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno degli Atleti e dei Tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle Assemblee di categoria.

Art. 28 - Attribuzioni delle Assemblee Regionali Straordinarie

1. L'Assemblea Regionale Straordinaria, oltre a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Consiglio Regionale, a ricostituire l'intero organo ed ad eleggere singoli membri dello stesso venuti a mancare per qualsiasi motivo, a norma degli Art. 15 e 16.

Art. 29 - I Consigli Regionali

1. Nella Regione in cui vi siano almeno 5 Società affiliate con diritto a voto, viene istituito il Comitato Regionale dal Consiglio Federale che ne stabilisce la sede.
2. Nella Regione Trentino Alto Adige vengono costituiti rispettivamente nella Provincia di Trento e nella Provincia di Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta nella Provincia di Aosta, organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre Regioni agli organi periferici a livello Regionale.

3. Il Comitato Regionale è retto da un Consiglio composto di un Presidente e di quattro Consiglieri, di cui uno rappresentante degli atleti e uno dei tecnici
Il vicepresidente è eletto, su proposta del Presidente del Comitato Regionale, dal Consiglio Regionale tra i propri componenti nella sua prima riunione utile.
4. I Comitati Regionali, nei rispettivi ambiti territoriali di competenza, hanno il compito di promuovere e coordinare l'attività secondo le direttive quadro del Consiglio Federale.
5. Per la convocazione del Consiglio, per la validità delle deliberazioni, la decadenza e l'integrazione dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.
6. I Comitati Regionali non hanno autonomia amministrativa e sono sottoposti alla vigilanza della Federazione, che ne approva il rendiconto.
7. In caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi o di ripetute violazioni delle norme in vigore da parte degli Organi Periferici, come in caso di impossibilità di funzionamento dei medesimi, il Consiglio Federale ne delibera il Commissariamento.
8. I Consigli regionali amministrano i fondi assegnati dal Consiglio Federale e dalle altre entrate comunque riscosse con l'obbligo del relativo rendiconto e con l'osservanza delle norme amministrative stabilite dal Regolamento di amministrazione della FITA.

Art. 30 - Il Presidente del Comitato Regionale

1. Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della Federazione e secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Organico in materia di presentazione delle candidature.
2. Il Presidente del Comitato Regionale rappresenta la FITA nel territorio di competenza, ne controlla l'attività ed è responsabile unitamente al Consiglio del suo funzionamento nei confronti del Consiglio Federale e dell'Assemblea Regionale.
3. Firma gli atti di competenza territoriale, assumendone, unitamente al Consiglio, ogni responsabilità nei confronti degli Associati, del Consiglio Federale e di terzi.
4. In caso di assenza temporanea, il Presidente del Comitato Regionale può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni e i suoi poteri al Vice-Presidente.
5. Convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili.
6. Nelle ipotesi di impedimento definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organico per il Presidente della FITA.

Art. 31 - Il Delegato Regionale

1. Nelle Regioni ove non abbiano sede almeno 5 Società affiliate con diritto a voto, il Consiglio Federale nomina il Delegato Regionale con lo specifico mandato di addivenire alla costituzione del Comitato Regionale secondo quanto previsto dallo Statuto.
2. Il Delegato Regionale esplica funzioni di promozione e svolgimento delle attività federali nell'ambito regionale .
3. La decadenza del Consiglio Federale comporta la decadenza del Delegato Regionale.
4. Il Delegato Regionale deve inviare a fine d'anno una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.
5. La carica è quadriennale.

Art. 32 - I Delegati Provinciali

1. I Delegati Provinciali sono nominati dal Consiglio Federale.
2. I Delegati Provinciali, nell'ambito della loro circoscrizione, hanno il compito di promuovere e coordinare l'attività secondo le direttive quadro del Consiglio Federale.
3. La decadenza del Consiglio Federale comporta la decadenza del Delegato Provinciale.
4. Il Delegato Provinciale deve inviare a fine d'anno una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

5. La carica è quadriennale.

TITOLO V LE AFFILIATE ED I TESSERATI

Art. 33 – Doveri delle Affiliate e dei Tesserati

1. Le Affiliate sono tenute ad osservare ed a far osservare ai propri iscritti, tesserati FITA, lo Statuto ed i regolamenti della FITA, che con l'affiliazione vengono pienamente accettati, nonché le deliberazioni adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e a adempiere gli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali. Sono tenuti altresì, ad operare con assoluta lealtà e correttezza ed alla severa osservanza delle norme che regolano lo sport, mantenendo sempre un comportamento dignitoso.
2. La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento preclude il diritto di partecipare alle Assemblee. La partecipazione è altresì preclusa nei casi previsti all'art. 9 par. 6 del presente Statuto.
3. Le Affiliate e i Tesserati, inoltre, non possono avere relazioni sportive e non possono partecipare ad alcun tipo di attività con Organizzazioni con le quali la Federazione non abbia instaurato rapporti o convenzioni. È fatto altresì divieto alle Affiliate e ai Tesserati di avere relazioni sportive e di partecipare a qualunque tipo di attività con soggetti radiati o che hanno una sanzione disciplinare in corso emanata da parte degli organi di Giustizia Federali.
4. Gli stessi non possono avvalersi dei mezzi di pubblica informazione per censurare gli Organi Federali, le Strutture Federali e gli Ufficiali di Gara. La violazione di tale disposizione prevede l'immediato deferimento agli organi di Giustizia.
5. Gli affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della Federazione gli Atleti selezionati per la rappresentativa Nazionale Italiana.

Art. 34 - Diritti delle Affiliate

1. Le affiliate Hanno diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b) di partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai regolamenti specifici nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale.

Art. 35 - Rinnovo dell'Affiliazione

1. Le Società sportive devono provvedere annualmente al rinnovo dell'Affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.

Art. 36 - Cessazione di Appartenenza alla FITA

1. Le Società sportive cessano di appartenere alla FITA nei seguenti casi:
 - a) recesso
 - b) scioglimento volontario
 - c) completa inattività sportiva durante l'anno;
 - d) mancato tesseramento del numero minimo di 3 soci e 20 atleti;
 - e) mancata riaffiliazione annuale;

- f) revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale nei soli casi di perdita di requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione medesima;
- g) radiazione, determinata da gravi infrazioni alle norme federali, accertate dagli organi di giustizia e dagli stessi comminata;
- h) mancata accettazione della domanda di riaffiliazione.

2. In ogni caso di cessazione le Società Sportive devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FITA ed agli altri affiliati. Gli ex Dirigenti delle Società morose cessate non possono entrare a far parte della dirigenza di altre Società finché i debiti della Società cessata non siano stati pienamente soddisfatti. In caso di violazione dell'obbligo il Consiglio Federale è tenuto a respingere o revocare l'affiliazione della Società interessata. La cessazione di appartenenza alla FITA comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questo.

3. Avverso la revoca o diniego dell'affiliazione è possibile ricorrere alla Giunta Nazionale del Coni, che si pronuncia previa acquisizione del parere della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, ai sensi dell'art. 7, Punto 5), Lett. n), dello Statuto Coni.

Art. 37 - I tesserati

1. Le persone fisiche che entrano a far parte della FITA sono:

- a) gli Atleti;
 - b) i Dirigenti Sociali;
 - c) i Soci degli Affiliati;
 - d) i Dirigenti Federali;
 - e) gli Ufficiali di gara;
 - f) gli Insegnanti Tecnici. (I Tecnici che esercitano l'insegnamento del Taekwondo devono essere in possesso di diploma d'abilitazione all'insegnamento riconosciuto dalla FITA.)
 - g) i *coach* (tecnici specializzati nella conduzione dell'atleta sul campo di gara)
 - h) Presidente Onorario;
 - i) Membri d'Onore;
 - j) I Medici che svolgono attività professionale in favore di società affiliate o di Organi Federali . Il tesseramento decorre dall'atto della nomina.
- k) Collaboratori parasanitari. Vengono tesserati in questo ruolo coloro che, forniti di titoli rilasciati da autorità istituzionali operano nell'attività sanitaria. Il tesseramento decorre dall'atto della nomina

2. Le Persone predette entrano a far parte della Federazione all'atto del tesseramento.

Per le persone di cui alla lettera a), b) e c) il tesseramento è valido solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della Società di appartenenza.

Per le Persone di cui alla lettera d) il tesseramento è valido all'atto dell'elezione o della nomina.

Per le Persone di cui alla lettera e) , f) e g) il tesseramento è valido al momento dell'inquadramento nei rispettivi ruoli federali. Per la lettera h) e j) il tesseramento è valido al momento della nomina.

3. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

4. I gradi con cui vengono tesserati gli atleti sono stabiliti :

- a) fino al grado di cintura rossa dal Direttore Tecnico dell'Affiliata, secondo i modi e le procedure stabilite dal regolamento Organico.
- b) i gradi successivi dalle commissioni Regionali o Nazionali, secondo i modi e le procedure stabilite dal regolamento Organico.

5. In caso di mancato tesseramento per 4 anni consecutivi, l'interessato dovrà inviare al Consiglio Federale una specifica richiesta. Il Consiglio Federale, dopo gli opportuni accertamenti e sentito il parere dei pertinenti Organi Tecnici, deciderà in merito alle procedure da attivare per il riconoscimento e l'assegnazione del grado con cui potrà essere richiesto il tesseramento.

Art. 37 bis - Tesseramento di atleti provenienti da altre Federazioni estere riconosciute.

1. Per la ratifica e la conferma dei gradi ottenuti presso le altre Federazioni estere riconosciute, la documentazione comprovante il grado acquisito va allegata alla richiesta di tesseramento. Il Consiglio Federale, dopo gli opportuni accertamenti e sentito il parere dei pertinenti Organi Tecnici, deciderà in merito alle procedure da attivare per il riconoscimento e l'assegnazione del grado con cui potrà essere richiesto il tesseramento.

Art. 38 - Doveri dei Tesserati

1. I Tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dall'art. 33 del presente Statuto.

2. Gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici selezionati a far parte delle rappresentative Nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

3. I tesserati hanno l'obbligo di osservare il codice di comportamento sportivo emanato dal CONI, la cui violazione costituisce grave inadempienza e come tale è passibile di adeguate sanzioni.

Art. 39 - Diritti dei Tesserati

I tesserati hanno diritto di:

a) partecipare all'attività federale attraverso i rispettivi affiliati;

b) indossare la divisa sportiva federale, osservando le disposizioni emanate dalla FITA in materia;

c) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali.

Art. 40 - Tesseramento, durata e cessazione

1. Le procedure per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico.

2. Il tesseramento è valido per l'anno solare.

3. Il tesseramento cessa:

a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;

b) per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi Federali di Giustizia;

c) per dimissioni;

d) nelle ipotesi di cui all'art. 36 del presente Statuto.

Art. 41 – Vincolo Sociale

1. All'atto del tesseramento, l'Atleta contrae con la propria società sportiva di appartenenza un vincolo annuale, dopo il quale potrà chiedere lo svincolo secondo le procedure previste nel Regolamento organico. Solo gli atleti aventi la qualifica di "Atleta di interesse nazionale" sono vincolati con la società di appartenenza sia per l'anno in cui è contratto il vincolo che per l'anno successivo. Comunque allo scadere del quadriennio olimpico tutti gli Atleti potranno chiedere lo svincolo secondo le procedure e i modi stabiliti dal Regolamento Organico. Per casi di particolare urgenza e necessità il Consiglio federale può svincolare l'atleta in qualsiasi momento.

Art. 42 - Sanzioni

1. Gli affiliati ed i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della FITA sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dalle norme federali.

2. Inoltre, gli affiliati ed i tesserati sono passibili anche di sanzioni di natura pecuniaria.

3. Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa espressamente previsti dalle norme del Regolamento di Giustizia.

4. I Tesserati che abbiano cumulato una squalifica uguale o superiore ad un anno, perdono le qualifiche tecniche ed è a loro interdetta l'assunzione di incarichi di alcun tipo.

TITOLO VI Procedimenti Elettorali e Deliberativi

Art. 43 - Eleggibilità e candidature

1. Sono eleggibili alle cariche federali tutti i cittadini italiani maggiorenni tesserati alla FITA che:

a) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;

b) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli enti di promozione sportiva del CONI, o da altri organismi sportivi internazionali riconosciuti.

c) non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche.

d) non abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.

2. Sono eleggibili alle cariche federali le persone regolarmente tesserate avente un'anzianità minima di 3 anni. Sono eleggibili alla carica di consigliere federale in rappresentanza degli atleti e dei Tecnici coloro che siano in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio nelle rispettive categorie e che siano in possesso degli altri requisiti generali di cui al presente articolo. Si tiene a precisare che il tesseramento è richiesto al momento della presentazione della candidatura.

3. Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata con l'attività della FITA, nel cui ambito viene inoltrata la candidatura.

4. La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione o il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta la decadenza immediata dalla carica.

5. Ogni candidatura deve essere proposta, per ciascuna carica, dal Seguevole numero di Società Sportive (Rappresentate rispettivamente dal Presidente Sociale, dal Rappresentante degli Atleti e da quello degli Insegnanti Tecnici) aventi diritto di voto nella specifica votazione ed appartenenti ad almeno 5 comitati regionali limitatamente alle seguenti lettere a) b):

a) per la carica del Presidente della Federazione da almeno trenta Affiliate;

b) per la carica di Consigliere, in rappresentanza degli affiliati la candidatura dovrà essere sottoscritta da almeno venti affiliate; per i Consiglieri in rappresentanza degli Atleti e in rappresentanza degli Insegnanti tecnici dovrà essere sottoscritta da almeno venti aventi diritto a voto appartenenti alla stessa categoria;

c) per la carica di Presidente di Comitato Regionale da almeno tre affiliate.

d) per ogni carica federale, centrale o periferica ogni avente diritto a voto può sottoscrivere soltanto una candidatura per ciascuna delle tre componenti (Dirigente, Atleta, Insegnante Tecnico).

6. Nelle Assemblee Nazionali o Regionali ciascun candidato può concorrere soltanto ad una carica.

7. Le candidature alle cariche federali centrali e periferiche debitamente sottoscritte e contenenti la dichiarazione dell'interessato di possedere tutti i requisiti previsti nello Statuto, devono essere inviate alla Segreteria Federale entro dieci giorni precedenti

l'Assemblea Nazionale o Regionale.

8. L'eleggibilità dei candidati a tutte le cariche è verificata dalla Segreteria Federale. Avverso le decisioni della Segreteria Federale è ammesso ricorso, entro cinque giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione Federale d'Appello.

Art. 44 – Elezione delle Cariche Federali Centrali

1. Le elezioni delle Cariche Federali centrali avvengono, sulle candidature ammesse, separatamente per ciascuna di esse, con votazione contemporanea e con le modalità previste nei seguenti commi del presente articolo, mediante schede con voto espresso segretamente e con pubblico scrutinio. La proclamazione degli eletti è effettuata dal Presidente dell'Assemblea, sul rapporto della Commissione Scrutinio.

2. Il Presidente Federale viene eletto a maggioranza assoluta, con la metà più uno dei voti degli aventi diritto ammessi all'Assemblea Nazionale dalla Commissione Verifica Poteri. Qualora nessuno dei candidati abbia riportato la maggioranza richiesta, si procederà a ballottaggio tra i due candidati che risultino ai primi due posti della graduatoria dei voti. Colui che nella successiva votazione avrà riportato la maggioranza assoluta, sarà proclamato Presidente. In caso di parità di voti fra i due candidati ammessi al ballottaggio si procederà ad una nuova votazione.

3. Proclamato eletto il Presidente, la Commissione Scrutinio procede allo scrutinio dei voti per l'elezione dei Consiglieri Federali. I Consiglieri Federali in rappresentanza delle Società saranno eletti con votazione cui possono prendere parte solo i rappresentanti delle Società. I Consiglieri Federali atleti saranno eletti dai rappresentanti degli atleti. I Consiglieri Federali tecnici saranno eletti dai rappresentanti dei tecnici. Viene eletto chi raggiunge il maggior numero di voti.

4. Proclamati eletti i Consiglieri, la Commissione Scrutinio procede allo scrutinio dei voti per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti:
a) è eletto Presidente colui il quale avrà riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti sarà eletto il più anziano dei due.
b) sono eletti componenti effettivi coloro i quali avranno riportato il maggior numero di voti dopo il Presidente, mentre saranno eletti componenti supplenti il quarto e il quinto nella graduatoria.

5. In ciascuna elezione ogni delegato può esprimere sulla scheda tanti voti quante sono le cariche da eleggere.

Art. 45 – Incompatibilità

1. La qualifica di componente degli Organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica della Federazione.

2. Le cariche di Presidente della Federazione, di Revisore dei Conti, di Componente un Organo di Giustizia e Presidente di Comitato Regionale sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale nell'ambito della FITA.

3. Le cariche di Presidente Federale e di Consigliere a livello nazionale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

4. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interesse, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle deliberazioni o agli atti.

5. La carica di Presidente regionale è, altresì, incompatibile con la qualifica di Ufficiale di Gara e di Coach.

6. Chiunque venga a trovarsi per qualsiasi motivo in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Art. 46 - Convocazione e validità delle Assemblee Nazionali

1. Le Assemblee Nazionali sono convocate dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione con cartolina raccomandata spedita agli aventi diritto almeno 20 giorni prima della data stabilita; l'invio è effettuato presso le affiliate. Independentemente dall'atto formale della convocazione, la data dell'Assemblea è resa nota almeno trenta giorni prima con comunicato federale. L'assemblea nazionale straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni dalla richiesta.

2. La comunicazione di convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento, l'ordine del giorno dei lavori e il numero dei voti plurimi spettanti.

3. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono valide, in prima convocazione con la metà delle Associate aventi diritto di voto che detengano la maggioranza dei voti; in seconda convocazione, le Assemblee sono valide senza prescrizione di un numero minimo di rappresentanti e di voti. Per la validità dell'Assemblea straordinaria che esamina la proposta di modifiche statuarie è richiesta la partecipazione della maggioranza degli Aventi diritto di voto in prima e in seconda convocazione.

4. Il Consiglio federale nomina la Commissione verifica poteri.

5. Nelle Assemblee elettive i Componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.
 6. Il Presidente della Federazione procede all'apertura dell'Assemblea nazionale ed invita la Commissione Verifica Poteri a dichiarare il numero degli aventi diritto a voto presenti con il numero dei voti loro spettanti.
 7. Successivamente invita l'Assemblea Nazionale ad eleggersi un Presidente ed un Vice-Presidente e la Commissione Scrutinio, che assumono i rispettivi poteri.
 8. In caso di Assenza del Presidente della Federazione le sue funzioni sono assunte dal Vice-Presidente.
9. Il Segretario dell'Assemblea Nazionale è il Segretario Generale della Federazione.

Art. 47 - Partecipazione alle Assemblee e diritto di voto; computo dei voti plurimi

1. Alle Assemblee partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli affiliati di cui all'Art. 9 terzo comma del presente statuto.
2. Alle Affiliate che hanno diritto al voto di base sono aggiunti i seguenti voti plurimi in base alla classifica generale annuale.

ASSEMBLEA NAZIONALE:

a)	alle Società Sportive classificate dal	1°	al	20°	posto	29 voti;
b)	alle Società Sportive classificate dal	21°	al	40°	posto	24 voti;
c)	alle Società Sportive classificate dal	41°	al	60°	posto	19 voti;
d)	alle Società Sportive classificate dal	61°	al	80°	posto	14 voti;
e)	alle Società Sportive classificate dal	81°	al	100°	posto	9 voti;
f)	alle Società Sportive classificate dal	101°	al	120°	posto	4 voti;
g)	alle Società Sportive classificate dal	121°	al	150°	posto	2 voti;

Qualora al 20°, 40°, 60°, 80°, 100°, 120°, 150° posto si dovessero classificare a pari punti due o più Società Sportive, il numero dei voti spettanti alle posizioni di parità sarà sommato e suddiviso in parti uguali. Eventuali decimali saranno arrotondati per eccesso (oltre 0,5) o per difetto (fino a 0,5).

ASSEMBLEA REGIONALE

a)	alle Società Sportive classificate dal	1°	al	20°	posto	9 voti;
b)	alle Società Sportive classificate dal	21°	al	40°	posto	7 voti;
c)	alle Società Sportive classificate dal	41°	al	60°	posto	5 voti;
d)	alle Società Sportive classificate dal	61°	al	80°	posto	4 voti;
e)	alle Società Sportive classificate dal	81°	al	100°	posto	3 voti.
f)	alle Società Sportive classificate dal	101°	al	120°	posto	2 voti;
g)	alle Società Sportive classificate dal	121°	al	150°	posto	1 voto;

Qualora al 20°, 40°, 60°, 80°, 100°, 120°, 150° posto si dovessero classificare a pari punti due o più Società Sportive, il numero dei voti spettanti alle posizioni di parità sarà sommato e suddiviso in parti uguali. Eventuali decimali saranno arrotondati per eccesso (oltre 0,5) o per difetto (fino a 0,5).

3. Le gare di Combattimento e di Forme, utili per l'attribuzione del punteggio sono:

a) Campionati di SERIE A

- 1) Campionati Italiani Senior M e F
- 2) Campionati Italiani Junior M e F
- 3) Campionati Italiani Speranze M e F

b) Campionati di SERIE B

1. Combattimento: Tornei Nazionali cinture colorate M e F
2. Forme: a) Campionati Italiani Senior M e F
b) Campionati Italiani Junior M e F
c) Campionati Italiani Speranze M e F

4. La classifica generale delle Società Sportive del quadriennio Olimpico viene redatta sommando i punteggi acquisiti ogni anno dagli atleti nelle diverse categorie di peso, assegnando:

Gare di "SERIE A" Nazionali:

Atleta 1° Classificato: 10 Punti,
“ 2° Classificato: 08 Punti,
“ 3ⁱ Classificati ex-aequo: 06 Punti, oppure 6 punti al 3° assoluto e 5 punti al 4°
“ 5ⁱ Classificati ex-aequo: 04 Punti, oppure 4 punti al 5° assoluto e 3 punti al 6°
“ 7ⁱ Classificati ex-aequo: 02 Punti; oppure 2 punti al 7° assoluto e 1 punto all' 8°
“ 9ⁱ Classificati ex-aequo: 01 Punti.

Gare di "SERIE B" Nazionali :

Atleta 1° Classificato: 05 Punti,
“ 2° Classificato: 04 Punti,
“ 3° Classificato: 03 Punti,
“ 4° Classificato: 02 Punti;
“ 5ⁱ Classificati ex-aequo: 01 Punti.

I Giochi Olimpici

Atleta 1° Classificato: 25 Punti,
“ 2° Classificato: 20 Punti,
“ 3° Classificato : 15 Punti,
“ 4° Classificato: 12 Punti,
“ 5ⁱ Classificati: 10 Punti,
“ 7ⁱ Classificati: 08 Punti,
agli atleti classificatisi oltre il settimo posto: 5 punti

5. In base al totale dei punteggi acquisiti come descritto al punto 4 viene redatta, ogni anno, la classifica delle Affiliate.

6. Il Consiglio Federale entro 60 giorni emana la classifica generale, attribuendo ad ogni Affiliato i voti ottenuti.

7. Nelle Assemblee hanno diritto di voto, oltre ai Presidenti Sociali (o ai loro delegati), anche i rappresentanti degli Atleti e degli Insegnanti Tecnici, eletti rispettivamente dagli Atleti e dai Tecnici maggiorenni, in attività e regolarmente tesserati in seno alla propria società. Il Rappresentante degli Atleti e quello degli Insegnanti Tecnici vengono eletti in occasione delle Assemblee Sociali elettive delle rispettive Società Sportive.

8. Le Società Sportive partecipano alle Assemblee con la seguente rappresentanza:

- a) Presidente Sociale;
- b) Rappresentante Atleti;
- c) Rappresentante Insegnanti Tecnici.

9. La rappresentanza di cui al precedente punto 8 ha i seguenti voti:

- a) Nelle votazioni per le elezioni dei Consiglieri Federali e Regionali di propria competenza gli stessi voti attribuiti alla stessa Società Sportiva;
- b) Nelle votazioni per le elezioni del Presidente della Federazione, del collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Regionale ed in quelle a carattere generale i voti attribuiti ad ogni rispettiva categoria (Presidente Sociale, rappresentante Atleti e rappresentante Insegnati tecnici) devono essere rispettivamente nella misura del 70%, 20%, 10% del totale.
- c) Al fine di evitare valori decimali, il voto di base viene equiparato a 10 voti, dei quali sette vengono assegnati al Presidente Sociale, due al rappresentante degli Atleti ed uno al rappresentante dei Tecnici.

10. I voti plurimi verranno attribuiti a condizione che le gare e i campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento delle competizioni, sia pure a causa di forza maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi voti.

Art. 48 – Partecipazione alle Assemblee e diritto di delega

1. In attuazione del principio della massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori delle assemblee nazionali di primo grado, le deleghe possono essere rilasciate ai Presidenti di associazioni e di società aventi diritto di voto appartenenti alla stessa Regione o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono, in numero di:

- 1, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 associazioni e società votanti;
- 2, fino a 200 società votanti
- 3, fino a 500 società votanti
- 4, fino a 1'000 società votanti
- 5, fino a 1'500 società votanti
- 6, fino a 2'000 società votanti
- 7, fino a 3'000 società votanti
- 8, fino a 4'000 società votanti
- 10, fino a 5'000 società votanti
- 20, fino a 10'000 società votanti
- 40, oltre 10'000 società votanti

I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni e società né direttamente né per delega.

2. Nelle Assemblee Regionali sono ammesse le deleghe nelle seguenti proporzioni:

- 1, oltre le 20 società votanti
- 2, oltre le 50 società votanti
- 3, oltre le 100 società votanti
- 4, oltre le 200 società votanti
- 5, oltre le 400 società votanti
- 6, oltre le 800 società votanti

I Presidenti ed i Consiglieri Regionali ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni e società né direttamente né per delega.

Art. 49 - Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale sia Ordinaria che Straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati in Assemblea, salvo che per le ipotesi di modifica dello Statuto e di proposta di scioglimento della FITA ai sensi dell'art 21 del Codice Civile.
2. Le elezioni del Presidente della Federazione e degli altri Organi Federali, avvengono secondo le modalità previste dagli artt.13 e 44 del presente Statuto.
3. Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano e controprova, per appello nominale o a scheda segreta se richiesto da almeno 1/3 degli aventi diritto a voto i quali dispongano di almeno il 50% dei voti accreditati dalla Commissione Verifica Poteri.
4. Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea la composizione del quale può essere eletta anche per acclamazione, che deve avvenire all'unanimità.

Art. 50 - Convocazione del Consiglio Federale e validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio Federale è convocato dal Presidente della Federazione in seduta ordinaria almeno quattro volte l'anno oppure, per richiesta scritta e motivata della maggioranza dei componenti, in seduta straordinaria.
2. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della Federazione o di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.

Art. 51 - Convocazione e validità dell'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale è indetta dal consiglio regionale ed è convocata dal Presidente del Comitato Regionale o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci mediante avviso di convocazione inviato a mezzo cartolina raccomandata almeno 20 giorni prima della data

fissata agli aventi diritto a partecipare; l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno di lavori e dei voti spettanti.

2. L'Assemblea Ordinaria Elettiva Regionale è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Aventi diritto a voto con diritto a voto che rappresentino almeno i 3/5 del totale dei voti assegnati.
3. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
4. La Commissione Verifica Poteri è nominata dal Consiglio Regionale e la commissione scrutinio è eletta dall'Assemblea a norma dei comma 4, 5 e 7 dell'Art. 46.
5. Il Presidente del Comitato Regionale procede all'apertura dell'Assemblea ed invita la Commissione Verifica Poteri a dichiarare il numero degli aventi diritto a voto presenti con il totale dei voti loro spettanti.
6. Successivamente invita l'Assemblea ad eleggersi un Presidente ed un Segretario, che assumono subito i relativi poteri.
7. In caso di assenza del Presidente del Comitato Regionale, le sue funzioni sono assunte dal vicepresidente.
8. Il Segretario dell'Assemblea Regionale è nominato dall'assemblea su proposta del Presidente dell'assemblea.
9. Per quanto non previsto nel presente articolo valgono in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente statuto relative alle Assemblee Nazionali

Art. 52 - Modalità di deliberazione dell'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale sia Ordinaria che Straordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati in Assemblea.
2. Per le elezioni alle cariche regionali è richiesta la maggioranza assoluta. In caso di parità dei voti si procede mediante ballottaggio.
3. Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano e controprova, per appello nominale o a scheda segreta se richiesto da almeno 1/3 degli aventi diritto che dispongano di almeno il 50% dei voti accreditati dalla Commissione Verifica Poteri.
4. Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione a scheda segreta, eccezione fatta per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, la composizione del quale è demandata al Regolamento Organico, che può essere eletto anche per acclamazione.

Art. 53 - Regolamenti Federali

1. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente Statuto Federale, il Consiglio Federale provvede a deliberare i regolamenti Federali, che contengono le disposizioni tecniche ed amministrative attinenti al funzionamento della Federazione ed all'esercizio dell'attività sportiva da esso controllata.
2. I predetti Regolamenti non possono essere in contrasto con le norme del presente Statuto, il Regolamento di Giustizia e quello di lotta al Doping, e i Regolamenti di attuazione dello Statuto devono essere inviati alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione a fini sportivi.

Art. 54 - Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica dello Statuto Federale possono essere di iniziativa del Consiglio Federale o degli aventi diritto a voto. In quest'ultimo caso le proposte, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti gli aventi diritto a voto.
2. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà aver luogo nei successivi 30 giorni.
3. Per la validità dell'Assemblea è richiesta la maggioranza degli aventi diritto a voto. Le proposte di modifica devono essere deliberate dalla Assemblea Nazionale Straordinaria con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti di cui dispongono i partecipanti.
4. Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria sia su propria iniziativa che su richiesta degli aventi diritto a voto, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.
5. le proposte di modifica dello Statuto entrano in vigore, previa approvazione della Giunta Nazionale del CONI limitatamente ai fini sportivi, in seguito alla approvazione dei competenti organi di legge.

Art. 55 - Scioglimento della Federazione

1. La proposta di scioglimento della FITA ed i relativi provvedimenti conseguenti devono avvenire osservando le disposizioni del Codice Civile relative ad Associazioni con personalità giuridica di Diritto Privato.

Art. 56 - Disposizione transitoria

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 8 e 9 del presente statuto il computo dei mandati si effettua con decorrenza stabilita ex art. 36 bis, comma 5 dello Statuto del CONI.

Art. 57 Disposizione finale

Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti Organi di Legge.